



Organizzazione
Sindacale
Autonoma
Polizia
Penitenziaria

Prot. n.19053/10k9/S.G.

SEGRETERIA GENERALE

Roma, li 9 febbraio 2019

Al Capo del Dap
Dott. Francesco BASENTINI
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A

Al Vice Capo del Dap
Dott.ssa Lina DI DOMENICO
Largo Luigi Daga n2- 00164 R O M A

e, p.c.

Al Sottosegretario alla Giustizia
On.le Jacopo MORRONE
Via Arenula n.70 - 00186 R O M A

Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse Dott. Pietro BUFFA

Al Servizio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga n.2- 00164 R O M A

**Oggetto: “nuove direttive” e “vecchie modalità” dipartimentali.-
Responsabilità disciplinare delle persone ristrette: possibili
imprecisioni terminologiche e lacune esplicative.
Circolare n.3684/6134 del 6 febbraio 2019.-**

Questa Segreteria Generale, nel prendere atto delle “nuove direttive in tema di responsabilità disciplinare delle persone ristrette”, reputa doveroso sollecitare alcuni chiarimenti e/o integrazioni dell’atto a firma delle SS.LL. e che, seppur ispirato a “buone intenzioni”, ad avviso di questa O.S. non appare giovare granchè in termini di *buon andamento* dei compiti istituzionali degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e alla funzionalità dei relativi servizi.

Preliminarmente occorre prendere avvio dai termini giuridici contemplati nell’oggetto della circolare n 3684/6134 del 6 febbraio 2019.


In primo luogo, per quanto ne consta a questa O.S. non risulterebbe del tutto corretto emanare direttive attraverso una circolare posto che le prime (direttive) hanno valore di indirizzo e possono essere

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 066615143 - E-mail: osapp@osapp.it

E-mail: segrenosapp@gmail.com



disattese nel caso concreto; viceversa le circolari a tenore prescrittivo e la loro violazione comporta responsabilità per i destinatari.

Il termine responsabilità, com'è noto, è la risposta che l'ordinamento giuridico si premura di contemplare rispetto a comportamenti pregiudizievoli per il "buon andamento".

Se un Agente di Polizia Penitenziaria assume servizio in ritardo, l'Amministrazione stigmatizza la sua condotta attraverso una risposta di carattere disciplinare, volta a preservare il "buon andamento" dei compiti d'istituto.

Se un detenuto distrugge una cella l'ordinamento prevede una risposta di carattere sanzionatorio e risarcitorio scolpita nell'art.32 della legge 354/1975.

Sarebbe quindi stato opportuno partire dal concetto di responsabilità, magari ripercorrendone l'eloquente matrice etimologica senza perdersi in inutili superfetazioni concettuali.

Insomma, se il detenuto rompe il televisore - come tutte le persone - è responsabile delle sue azioni.

Se il Capo del Dipartimento emana una direttiva esplicativa sull'argomento deve dire ai destinatari che in presenza del fatto a (contemplato da una norma) la conseguenza è b (sanzione e risarcimento).

Tutto il resto, a nostro avviso, può ritenersi utile, ma non indispensabile.

Ciò detto si ritiene necessario esprimere a margine alcune ulteriori considerazioni:

- nel punto 1 della direttiva vengono richiamate significative novità legislative [...] *che rendono opportuna la diramazione di direttive sull'esercizio della potestà disciplinare nei confronti delle persone detenute.*

Si chiede, cortesemente, di indicare ed esplicitare ai destinatari della direttiva le significative novità legislative posto che le norme che conferiscono la potestà disciplinare sono quelle speciali contenute nella legge 354/1975 ed il dpr 230/2000 e nel loro testo vigente non risultano modificate dal parlamento.

- nel secondo capoverso della direttiva dipartimentale gli estensori esordiscono con un *sembra* dal tenore retorico e fanno riferimento alla "prassi amministrativa" inconcepibile nell'ambito di un procedimento le cui fasi sono scandite dalla legge: rapporto - contestazione - giudizio.
- Altrettanto singolare è la collocazione al punto 2 delle considerazioni introduttive che probabilmente nelle intenzioni dell'estensore seguono una "premessa" non corredata dal quadro normativo delle disposizioni.

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 066615143 - E-mail: osapp@osapp.it

E-mail: segenosapp@gmail.com



- **In ogni caso, il riferimento ad una potestà di tipo autoritativo e sanzionatorio deve essere rapportata alle norme attributive del potere all'Amministrazione che deve agire secondo gli schemi procedurali - e non già secondo una prassi - contenuti nel capo IV della legge 354/1975 - regime penitenziario - e le correlate disposizioni del regolamento di cui al dpr 230/2000.**

Ebbene il capo IV, come detto, prescrive la cogenza delle norme di comportamento dei detenuti (che non sono solo i condannati) ma soprattutto impone l'obbligo di risarcimento del danno.

Nessun riferimento a tale previsione normativa che fa il paio con gli obblighi e le responsabilità erariali dei direttori penitenziari per i danni arrecati dai detenuti ai beni dell'amministrazione.

- **Il richiamo poi alle condizioni di ordine e sicurezza è avulso dal dato normativo che le considera il presupposto per il trattamento penitenziario (per imputati e condannati) ma soprattutto la discrezionalità nel "condono" delle sanzioni viene interpretata come facoltà/arbitrio e non già nel solco di una evenienza normativamente orientata.**

In considerazione di ciò si chiede di integrare la direttiva con le norme sopravvenute contemplate in premessa precisandone l'incidenza sul procedimento disciplinare e non già sulla finalità e/o funzione della pena.

Inoltre, si riterrebbe opportuno:

- a) esplicitare le procedure per l'applicazione del regime ex art.14 bis lp in caso di comportamenti pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza;**
- b) chiarire la portata concettuale della predetta locuzione (ordine e sicurezza) riempendola di contenuti concreti e coerenti con il sistema delle differenziazioni e dei raggruppamenti dei detenuti;**
- c) precisare le modalità di contestazione dei rapporti disciplinari invitando i direttori penitenziari a procedervi personalmente;**
- d) verificare le archiviazioni da parte dei direttori soprattutto quelle per decorso dei termini del procedimento disciplinare con conseguente valutazione "disciplinare" dei dirigenti inadempienti;**
- e) effettuare una rassegna delle pronunce dei consigli di disciplina.**

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 066615143 - E-mail: osapp@osapp.it

E-mail: segrenosapp@gmail.com

OSAPP

Organizzazione
 Sindacale
 Autonoma
 Polizia
 Penitenziaria

Superfluo, infine, ma quanto mai veritiero, risulta esternare alle SS.LL. la più ampia volontà di collaborazione all'eventuale predisposizione dell'atto integrativo di cui si richiede.

In attesa, quindi, di gentile e sollecito riscontro e nell'auspicio di ottenere una fattivo risposta, si ringrazia per la cortese ed autorevole attenzione e si inviano distinti saluti.-

Leo BENEUCI
(SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P.)
Leo Beneduci

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 066615143 - E-mail: osapp@osapp.it

E-mail: segregenosapp@gmail.com